

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2617

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE LORENZO** e **VALITUTTI**

Presentata il 29 settembre 1965

Trattamento previdenziale ed assistenziale del personale didattico di ruolo delle scuole materne dipendenti da Enti locali e del personale insegnante di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo proporre alla vostra approvazione trova giustificazione nella necessità di porre riparo agli effetti dannosi di una lacuna legislativa che inspiegabilmente si è prodotta nei confronti delle benemerite categorie del personale didattico di ruolo delle scuole materne dipendenti da Enti locali e del personale di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali.

Infatti le maestranze delle scuole materne dipendenti da Enti locali vennero inizialmente iscritte all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, istituito con decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 per il conseguimento dei benefici integrativi di previdenza da esso erogati. Senonché due anni più tardi, in conseguenza del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1231, che dette vita all'Istituto di Assistenza Magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » e del relativo regolamento approvato per delega dal Ministero della pubblica istruzione con decreto del 15 febbraio 1928, i maestri delle scuole elementari e le maestre delle scuole materne in genere furono obbligatoriamente iscritti al nuovo Ente e, conseguentemente, esentati dall'obbligo della iscrizione all'I.N.A.D.E.L., giusta l'articolo 2, lettera *b*) della successiva legge 2 giugno 1930, n. 733, con effetto dal 1° gennaio 1928.

Il personale di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali, pur essendo parimenti soggetto all'iscrizione a detto Istituto, non venne espressamente esonerato dall'iscrizione all'I.N.A.D.E.L.; tuttavia gli Enti interessati si attennero alle disposizioni regolamentari emanate dal Ministero della pubblica istruzione e di conseguenza anche questo personale venne iscritto al « Rosa Maltoni Mussolini ».

Con la caduta del fascismo, il « Rosa Maltoni Mussolini » cessò la propria attività sino a quando, col decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, venne fuso con l'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari, assumendo i due Enti la denominazione di Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.).

Al nuovo Ente venne affidata l'erogazione di « provvidenze *integrative* di quelle alle quali il detto personale ha diritto per l'iscrizione all'E.N.P.A.S. » (art. 2), mentre per le maestre e le direttrici delle Scuole materne mantenute dai comuni o da Enti morali si prevedeva l'iscrizione facoltativa a domanda, in base alle condizioni determinate dallo Statuto (che non risulta sia stato ancora emanato).

La successiva legge 7 marzo 1957, n. 93, ha precisato i compiti dell'E.N.A.M., che si sostanziano nell'assegnazione di posti gratuiti

in convitto e di borse di studio per figli ed orfani degli iscritti, nell'invio dei medesimi in colonie climatiche, nella istituzione di case di soggiorno, alberghi convenzionati e case di riposo, nella concessione di prestiti agli iscritti ed in altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale.

Per il personale di cui ci stiamo occupando, l'eventuale assistenza può senz'altro considerarsi integrativa di quella concessa dall'I.N.A.D.E.L., al quale le maestre delle scuole materne sono state nuovamente iscritte a partire dal 1° gennaio 1950.

Infatti l'articolo 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120, ha consentito la loro reinscrizione all'I.N.A.D.E.L. a partire da tale data, mentre invece il personale delle scuole a sgravio mantenute da Enti morali non è stato più fatto oggetto di provvidenze sociali.

Pertanto il personale già iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1928 non può conseguire l'indennità premio di servizio erogata dall'Istituto nella misura che avrebbe realizzato ove l'iscrizione non avesse subito soluzione di continuità: restano scoperti ben ventidue anni, per i quali non risulta che il « Rosa Maltoni » abbia erogato benefici della stessa specie e misura. La stessa cosa dicasi per l'assegno vitalizio.

Data, poi, l'evidente affinità tra le due categorie considerate, non è pensabile che la loro sorte possa essere disgiunta, non solo, ma si impone una doverosa riparazione della situazione anormale in cui entrambe, sia pure in modo diverso, si sono venute a trovare per effetto di insufficiente considerazione da parte del legislatore. L'unica maniera sembra quella di ripristinare le situazioni alla data

nella quale furono adottati quei provvedimenti che produssero una sperequazione ingiusta ed assurda tra le categorie menzionate nella presente proposta e quei loro colleghi, tecnici ed amministrativi, che, non essendo contemplati nella citata legge 2 giugno 1930, n. 733, rimasero iscritti all'I.N.A.D.E.L., fruendo di ben diverso e più consistente trattamento assicurativo previdenziale e assistenziale.

La questione contributiva connessa all'attuazione della proposta di legge sotto riportata potrebbe essere risolta incamerando, ove possibile, i contributi che l'E.N.A.M. potrebbe aver acquisito per effetto della fusione con il « Rosa Maltoni » oppure consentendo all'I.N.A.D.E.L. di recuperare tutti i contributi comunque non riscossi in occasione delle liquidazioni o riliquidazioni delle indennità premio di servizio o degli eventuali assegni vitalizi a favore degli aventi diritto appartenenti alle due categorie considerate. Questa seconda soluzione si presenta più pratica, più sicura e, in fondo, più legittima poiché abbiamo veduto che le prestazioni dell'E.N.A.M. sono integrative e non sostitutive di quelle dell'E.N.P.A.S. e dell'I.N.A.D.E.L., che hanno gestioni previdenziali dotate di finalità e strutture pressoché analoghe. Ciò, inoltre, consentirebbe alle interessate prive di pensione di poter godere anche dell'assegno vitalizio erogato dall'I.N.A.D.E.L.

Valga pertanto il provvedimento che vi sottoponiamo a fare giungere un concreto segno di riconoscimento a categorie tanto benemerite nel campo educativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale direttivo e didattico di ruolo delle scuole materne amministrate dagli Enti locali che per effetto del disposto di cui all'articolo 13, lettera A, del regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 febbraio 1928 fu iscritto all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » con decorrenza dal 1° gennaio 1928 e venne, quindi, esentato dall'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. a norma dell'articolo 2, lettera B della legge 2 giugno 1930, n. 733, è reiscritto all'I.N.A.D.E.L., a tutti gli effetti, dalla medesima data del 1° gennaio 1928.

Il personale di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali è, parimenti, reiscritto all'I.N.A.D.E.L. dal 1° gennaio 1928.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo dovrà rivolgere domanda al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L., entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei benefici previdenziali spettanti secondo le norme in vigore al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

I contributi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1949 saranno recuperati sulle liquidazioni o riliquidazioni dell'indennità premio di servizio o sulle rate degli assegni vitalizi spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi relativi al periodo tra il 1° gennaio 1928 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno recuperati sulle liquidazioni della indennità premio di servizio o sulle rate degli assegni vitalizi spettanti al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 predetto.